

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 492)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CAVEZZALI, ALBANESE, BERMANI, TORTORA e PAUSELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 FEBBRAIO 1969

Estensione dell'indennità di rischio da radiazioni a tutto il personale dei Consorzi antitubercolari esposto a radiazioni jonizzanti

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge numero 416 del 28 marzo 1968 è stata stabilita una indennità di lire 30.000 mensili da erogare ai tecnici di radiologia medica esposti a radiazioni. Questa legge, favorendo una benemerita categoria di cittadini, non ha tenuto conto di altre, altrettanto benemerite, come il personale dei Consorzi antitubercolari, che è gravemente esposto ai ri-

schi delle radiazioni jonizzanti, stante il quotidiano impiego dell'indagine radioscopica. L'elevato numero dei contaminati da raggi x testimonia la necessità di estendere i benefici di un provvedimento legislativo, equo per una categoria di cittadini, ma capace di creare inaccettabili discriminazioni, se lasciato isolato.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

L'indennità di rischio da radiazioni jonizzanti, fissata dalla legge n. 416 del 28 marzo 1968, in lire 30.000 mensili, viene estesa a tutto il personale dei Consorzi antitubercolari, esposto al rischio di radiazioni. Tale indennità è cumulabile con altre a qualsiasi titolo conseguite, tranne quello del rischio da raggi x.

### Art. 2.

L'onere sarà a carico degli Enti locali interessati.

### Art. 3.

Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1969.